

N. 18.817 di Rep.

N. 2.309 di Racc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE (ONLUS)

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Milano

Atti Pubblici

il 21/9/98

N. 39919

Serie 1A

L. 952000

L'anno millenovecentonovantotto il giorno undici del mese di settembre.

In Milano, Via Serbelloni n. 13.

Avanti a me Dottor CESATI Gianpaolo Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi:

- BEGHIAN Mark Alistair nato a Milano il 2 gennaio 1955 e residente in Milano, Largo Zandonai n. 3, imprenditore, codice fiscale BGHMKL55A02F205R;

- MINGHETTI Guido nato a Piadena il 26 febbraio 1961 e residente a Monza, via Giacosa n. 18, impiegato, codice fiscale MNGGDU61B26G536T.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto, stipulano quanto segue:

1) Fra essi signori BEGHIAN Mark Alistair e MINGHETTI Guido è costituita un'associazione con la denominazione:

"A.I.T.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I TUMORI CEREBRALI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in forma abbreviata "AITC Onlus".

2) L'Associazione ha sede in Milano, Via Larga n. 6.

3) Gli scopi sociali e ogni altro requisito dell'Associazione nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di essa, sono previsti e contenuti nello statuto che, sottoscritto a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

4) L'associazione ha durata illimitata.

5) A norma di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto, viene stabilito che il Consiglio Direttivo per il primo triennio sia composto da due membri che vengono nominati nelle persone di essi signori BEGHIAN Mark Alistair e MINGHETTI Guido, quest'ultimo quale Presidente.

Ai sensi dell'art. 20 viene nominato per il primo anno Revisore dei Conti il signor PISTONE Emanuele nato a Milano il 29 marzo 1962.

5) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e l'agevolazione in materia di imposta di registro trattandosi di Associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi degli articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n. 460/97 istitutivo delle ONLUS.

Richiesto.

io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto ai Comparenti, i quali lo approvano dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fi-

ducia e completato a mano da me Notaio per due intere faccia-
ta e parte della terza fin qui.

F.ti: MARK ALISTAIR BEGHIAN

MINGHETTI GUIDO

DR. CESATI GIANPAOLO

e
e
e

STATUTO

Articolo 1) E' costituita l'associazione denominata :

**"A.I.T.C. - Associazione Italiana per i Tumori Cerebrali"
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

da utilizzarsi anche in forma abbreviata AITC Onlus.

I suoi soci sono tenuti all'accettazione e stretta osservanza delle norme del presente statuto.

Articolo 2) L'associazione ha sede in Milano via Larga 6 presso lo studio Emanuele Pistone.

Articolo 3) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca scientifica medica, in particolare l'Associazione ha per scopo di:

- funzionare da centro di riferimento e di propulsione innovativa per quanti si occupano e sono interessati ai problemi del progresso medico - scientifico per la cura e il trattamento delle neoplasie cerebrali;
- svolgere e promuovere ricerca ed informazione sulla prevenzione, diffusione, diagnosi e terapia di questi specifici tumori e delle loro conseguenze;
- riunire oncologi esperti e ricercatori con specializzazione medica, chirurgica, radiologica, immunologica e biologica, esperti di biomedicina e biotecnologie, medici generici, per integrare e ottimizzare la cura dei tumori con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita;
- promuovere dibattiti, convegni, attività culturali e stimolare la conoscenza dei problemi medici collegati a queste patologie, presso l'opinione pubblica, enti pubblici e privati.

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna, come in via puramente esemplificativa, indire e tenere riunioni di gruppo periodiche, effettuare studi, ricerche e proiezioni, favorire e promuovere convegni, pubblicazioni curate anche direttamente, patrocinare la realizzazione di progetti a denominazione specifica nel campo istituzionale, sociale; accademico, ecc.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse. Si considerano direttamente connesse le attività previste dall'Articolo 10 comma 5 del Decreto Istitutivo delle ONLUS.

Articolo 5) Possono iscriversi all'associazione tutti coloro che siano direttamente o indirettamente interessati all'attività di studio e progresso medico - scientifico nell'ambito della cura e trattamento delle neoplasie cerebrali.


I nuovi associati all'atto della loro ammissione verseranno una quota libera di iscrizione.

I medici che sottoscrivono il codice etico acquisiscono d'ufficio lo status di associato.

Articolo 6) Chiunque desideri far parte dell'associazione dovrà formalizzare semplice richiesta al Consiglio Direttivo, che delibererà sull'ammissione del nuovo associato, dopo aver accertato anche il possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 5).

Le iscrizioni decorrono dalla delibera del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione è libera e volontaria, ma impegna gli



aderenti al rispetto ed osservanza delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7) La qualità di associato si perde:

- per gli associati che abbiano assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un periodo di tempo determinato
- per volontà degli associati
- per recesso degli associati
- per esclusione.

Il recesso ha effetto a decorrere dal 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato comunicato.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'associato che per qualsiasi ragione cessa di fare parte dell'associazione, non conserva alcun diritto, fatta salva la tutela dei dati personali eventualmente forniti

Articolo 8) L'associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi, attraverso le quote associative ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi.

Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, beni immobili, prestazioni d'opera e da qualsiasi altro bene.

Articolo 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 10) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed ogni associato ha diritto ad un voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione indirizzata a ciascun socio con un anticipo di almeno quindici giorni.



Eventuali documenti pertinenti all'Ordine del Giorno dovranno essere inviati con le stesse modalità e con lo stesso anticipo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano.

Articolo 11) In prima convocazione, le delibere assembleari sono valide se interviene la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.

Articolo 12) Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati secondo quanto stabilito dall'Articolo cinque.



E' ammessa possibilità di delega.

Articolo 13) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre).
Essa inoltre avrà per oggetto la delibera dei programmi e dell'andamento dell'associazione, l'approvazione del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del bilancio di gestione, la nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'Associazione e del Revisore dei Conti e di ogni altro argomento riguardante gli scopi dell'Associazione.
La stessa viene convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate al precedente Articolo 10).

Articolo 14) L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo stesso riterrà opportuno per la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria può essere convocata anche dietro richiesta di almeno due associati se l'argomento a giudizio del Consiglio Direttivo riveste carattere di urgenza e importanza.
Anche per le assemblee straordinarie valgono le norme previste ai punti nove e dieci sia per quanto riguarda le convocazioni che per la validità di costituzione e di deliberazione.

Articolo 15) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da due a cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci e tra cui un membro designato dal comitato scientifico, quando questo organo verrà nominato. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'associazione, e di straordinaria amministrazione.
Qualora si dovessero assumere decisioni di straordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo può deliberare solo all'unanimità.

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente dell'associazione con avviso da spedirsi ai suoi componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.



Articolo 17) Il Consiglio Direttivo si ritiene regolarmente costituito qualora intervenga la maggioranza dei suoi componenti e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 18) Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo nomina un segretario generale che può essere scelto sia tra i membri del Consiglio che all'esterno. Il segretario generale ha le funzioni di delegato del Consiglio Direttivo ed è investito quindi dei poteri esecutivi per le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo con specifica facoltà di aprire conti correnti presso banche ed istituti di credito e in genere compiere operazioni bancarie.
Il segretario generale dura in carica un esercizio e può essere rieletto.

Articolo 19) L'assemblea degli associati elegge il Presidente dell'associazione al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione sia in giudizio che di fronte ai terzi.
Il Presidente dell'associazione viene scelto tra gli associati o tra i terzi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 20) La gestione dell'associazione è controllata da un revisore dei conti che dura in carica un esercizio e può essere riconfermato.

Articolo 21) Il supporto medico - scientifico alle decisioni del Consiglio Direttivo è elaborato e fornito dal Comitato Scientifico che nomina un membro del Consiglio Direttivo e si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario per la realizzazione degli scopi associativi, su richiesta e



indicazione dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo o di almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico è composto da tutti i medici e specialisti associati che ritengono utile e opportuno prendervi parte in base alla sottoscrizione del codice etico, che sarà approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22) La facoltà e l'utilizzo di dati personali volti alla realizzazione delle finalità statutarie, è tutelata in base ai dettati della legge 675/96 (c.d. legge privacy).

Articolo 23) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le fattispecie elencate dal numero 6 dell'Articolo 10) del Decreto Istitutivo delle ONLUS.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse indirettamente connesse.


Articolo 25) In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26) Per ogni eventuale norma non stabilita espressamente dai presenti patti, valgono le disposizioni del codice civile in materia.


Maximilian Bolian
Giancarlo C...

24 settembre 1958

Giuseppe A.



CERTIFICATO



Io sottoscritto Dott. CESATI Gianpaolo, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico:

- che con atto a mio rogito in data 11 settembre 1998 n. 18817/2309 di rep. in corso di registrazione è stata costituita una associazione con la denominazione:

"A. I. T. C. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I TUMORI CEREBRALI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in forma abbreviata "AITC Onlus" con sede in Milano, Via Larga n. 6:

- che il Consiglio Direttivo per il primo triennio è composto da due membri nelle persone dei signori:

- BEGHIAN Mark Alistair nato a Milano il 2 gennaio 1955 e residente in Milano, Largo Zandonai n. 3:

- MINGHETTI Guido nato a Piadena il 26 febbraio 1961 e residente a Monza, via Giacosa n. 18.

Il signor MINGHETTI Guido ha assunto la carica di Presidente dell'Associazione, legale rappresentante.

Milano, 14 settembre 1998.

Gianpaolo Cesati

